

Accertamento: l'erroneo richiamo dell'art. 41-bis in luogo dell'art. 39 non vizia la motivazione dell'avviso, se i fatti a fondamento della pretesa e il metodo seguito emergono dall'atto

L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla nell'an e nel quantum. L'erronea indicazione delle norme che costituiscono la base giuridica dell'accertamento, o che disciplinano il metodo impiegato, non inficia l'atto se da esso emergono i fatti fondanti la pretesa. All'Agenzia difesa da un proprio funzionario spettano le spese, con la riduzione del venti per cento dei compensi.

PROVVEDIMENTO	Cass. civ., sez. trib., ordinanza 16 settembre 2026, n. 25446 · Pres. Perrino, rel. D'Alessandro
DECISIONE	Ricorso rigettato · esito favorevole all'ufficio · spese a carico della ricorrente
OGGETTO	Avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA 2008 · accertamento analitico-induttivo · ricarico medio ponderato

1. MASSIMA

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente l'an e il quantum dell'imposta: oltre agli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria, è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che delimitano le ragioni deducibili dall'ente impositore nel giudizio. L'eventuale erronca indicazione delle norme che costituiscono la base giuridica dell'accertamento non inficia la motivazione, perché rileva l'esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa e non il loro inquadramento giuridico.

Lo stesso vale per il richiamo, nell'atto, delle norme che disciplinano il metodo accertativo: l'indicazione dell'art. 41-bis in luogo dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 non vale di per sé a viziare l'avviso, se dall'atto emergono chiaramente i fatti fondanti la pretesa, essendo irrilevante una loro qualificazione giuridica inesatta. Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione della sentenza è denunciabile soltanto come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le tesi delle parti, restando implicitamente disattese quelle incompatibili con la decisione. Le spese vanno liquidate anche a favore dell'Agenzia assistita da propri funzionari, con la riduzione del venti per cento prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 39, 41-bis e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articoli 360, primo comma, nn. 3 e 5, e 366, n. 4, del codice di procedura civile; articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

3. FATTO E SVOLGIMENTO PROCESSUALE

A seguito di una verifica che aveva riscontrato l'irregolare tenuta delle scritture contabili, l'Ufficio rettificava con metodo analitico-induttivo il reddito d'impresa 2008 di una società, sulla base della

merce giacente in magazzino e di un ricarico medio ponderato determinato anche sui beni indicati dalla contribuente nel contraddittorio, e poi corretto al ribasso. La società impugnava l'avviso deducendo, fra l'altro, il difetto di motivazione per il richiamo dell'art. 41-bis, che disciplina l'accertamento parziale, in luogo dell'art. 39, che disciplina la rettifica del reddito d'impresa.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Calabria confermava: la contribuente, con le censure analitiche svolte fin dal ricorso originario, aveva dimostrato di aver compreso il metodo e gli elementi della rettifica, e la ricostruzione era congrua. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

4. MOTIVI DI RICORSO

La ricorrente denunciava l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello sul difetto di motivazione dell'atto e sull'illegittimità del recupero; la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la sentenza escluso il vizio dell'avviso benché richiamasse l'art. 41-bis, che non disciplina alcuna rettifica del reddito; l'errore di giudizio nell'aver avallato la ricostruzione dei ricavi fondata su un coefficiente di ricarico e su un campione di merce inidonei; l'erronea condanna alle spese, essendo l'Ufficio rappresentato da un proprio funzionario e non dall'Avvocatura dello Stato.

5. DECISIONE

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: nel giudizio di legittimità è denunciabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge, e la sentenza d'appello risponde alle contestazioni con una motivazione chiara e compiuta; il giudice di merito non deve dar conto di tutte le tesi delle parti, che restano implicitamente disattese quando sono incompatibili con la soluzione adottata. Il secondo motivo è infondato: l'obbligo di motivazione dell'accertamento è assolto quando il contribuente conosce la pretesa nei suoi elementi essenziali, e l'erroneo richiamo delle norme sulla base giuridica o sul metodo dell'accertamento non vizia l'atto se ne emergono i fatti fondanti, secondo l'indirizzo consolidato che la Corte richiama da ultimo con Cass. n. 17927 del 2026 e n. 26434 del 2025.

Il terzo motivo è inammissibile per due ragioni: la denuncia di violazione di legge non indica le affermazioni in diritto della sentenza che contrasterebbero con le norme, né quali norme, e nella sostanza sollecita un diverso apprezzamento dei fatti, riservato al giudice di merito. Il quarto è infondato: l'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore assistito da propri funzionari, con la riduzione del venti per cento dei compensi. Spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato.

6. QUADRO NORMATIVO

L'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 impone che l'avviso di accertamento indichi gli imponibili accertati, le aliquote, le imposte liquidate e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, a pena di nullità. L'art. 39 disciplina la rettifica del reddito d'impresa, analitica o induttiva; l'art. 41-bis consente l'accertamento parziale, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, quando dagli elementi acquisiti risultino redditi non dichiarati.

L'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 estende all'ente impositore, all'agente della riscossione e ai concessionari locali assistiti da propri funzionari le disposizioni sulla liquidazione del compenso degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo.

7. ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

La pronuncia si colloca nell'indirizzo, consolidato da oltre un decennio, secondo cui la motivazione dell'atto impositivo va valutata sulla sua funzione, che è mettere il contribuente in condizione di difendersi, e non sulla correttezza formale dei richiami normativi: l'etichetta impropria non rileva se

l'atto dà conto dei presupposti dell'accertamento. La Corte estende espressamente il principio al richiamo delle norme sul metodo accertativo, che è il terreno su cui la censura viene più spesso proposta, e ne trae che il contribuente che abbia svolto difese analitiche fin dal primo grado difficilmente potrà sostenere di non aver compreso la pretesa.

Sul piano processuale la decisione ribadisce due regole di ammissibilità: la denuncia di violazione di legge deve individuare le affermazioni in diritto contestate e le norme violate, non limitarsi a lamentare l'infondatezza della ripresa; la contestazione del coefficiente di ricarico e del campione di merce è una questione di fatto, sottratta al giudizio di legittimità. Sulle spese, conferma il diritto dell'Agenzia difesa da funzionari alla rifusione dei compensi ridotti.

Pubblicato il 25 settembre 2026 · Simmaco Riccio

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.